

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1°)- Il procedimento disciplinare è un procedimento di natura prettamente amministrativa e non giurisdizionale-

(Giurisprudenza e dottrina conformi e consolidate) -

2°)- Il procedimento disciplinare non è un procedimento pubblico (art.42 R.D. 22/1/1934 n.37) -

3°)- Scopo del procedimento disciplinare è la tutela della dignità e decoro dell'avvocato e dell'Avvocatura in genere, e non la tutela dei diritti, patrimoniali e non, del reclamante o dei terzi, che possono essere tutelati solo indirettamente nell'ambito del procedimento disciplinare, in quanto il cittadino ha il diritto di essere tutelato e rappresentato da un avvocato che rispetti le norme deontologiche del decoro e della dignità -

4°)- Nel procedimento disciplinare la parte reclamante non è parte del giudizio, tanto è vero che presta testimonianza dopo dichiarazione dell'impegno civico e morale di dire la verità.

Sono parti del procedimento disciplinare solo l'avvocato incolpato e il P.M.: i quali soli hanno diritto comunque di accesso agli atti.

5°)- La parte reclamante, come qualsiasi terzo, può avere diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare ai sensi dell'art.22 della Legge 7-8-1990 n.241 e relativo regolamento di cui all'art.2/1 del d.p.r. 27/6/92 n.352, e solo nella specifica ipotesi ivi prevista:

interesse personale concreto per la tutela di uno specifico diritto giuridicamente rilevante. Vedi per tutte: Cass.Sez.unite n.218/01, nonchè, fra gli altri, i seguenti pareri del C.N.F.: n.16 del febbraio 1995,

n.15 del 24/6/1999, n.6 del 19/4/1998 e n.31 del 24/3/2000.

Vedere, inoltre, le specifiche previsioni del regolamento del Consiglio dell'Ordine di Torino che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi, del tutto conformi.

6°)- L'accesso agli atti amministrativi non è previsto per gli atti interni, preparatori e non definitivi del procedimento amministrativo (per esempio, nel procedimento disciplinare non è concesso accesso agli atti relativi alla fase che precede l'instaurazione del procedimento stesso).

Consiglio Stato- 4°sez.-n.5636 del 29/10/2001:

Sono esclusi dal diritto all'accesso gli atti preparatori, essendo atti interni non rilevanti per la tutela dei diritti ed interessi del terzo.

Consiglio Stato -6° sez. - n.1882 del 30/3/01:

relativamente agli atti processuali non è applicabile la normativa all'accesso agli atti amministrativi.

Torino, 28 Maggio 2003.

